



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 240 del 07.11.2019

INDICE

Articolo 1 - Definizione ed oggetto

Articolo 2 - Tipologie di iniziative

Articolo 3 - Soggetti richiedenti

Articolo 4 - Criteri per la concessione del patrocinio

Articolo 5 - Esclusioni

Articolo 6 - Istruttoria per la concessione del patrocinio

Articolo 7 - Concessione del patrocinio

Articolo 8 - Obblighi dei patrocinati

Articolo 9 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Articolo 1 - Definizione ed oggetto

1.1 Il "Patrocinio" rappresenta una forma di riconoscimento simbolico e/o un'attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno nei confronti di iniziative ritenute meritevoli, per le loro finalità sociali, culturali, storiche, istituzionali, sportive e scientifiche.

1.2 Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio comunale, quale forma di riconoscimento mediante la quale il Comune di Campi Bisenzio esprime la sua simbolica adesione ad un'iniziativa che riveste carattere di importanza per la città ed il suo territorio.

Articolo 2 - Tipologie di iniziative

2.1 Il patrocinio comunale è concesso alle seguenti tipologie di iniziative, che si svolgono sul territorio comunale:

- a) manifestazioni ed eventi con finalità di valenza collettiva di carattere sociale, civile, culturale, di ricerca etica e spirituale, ambientale, sanitario e sportivo;
- b) convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti ad attività aventi le medesime finalità indicate alla lett. a).

2.2 Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative che si svolgono fuori dal territorio comunale, qualora la Giunta ne ravveda rilevanza per Campi Bisenzio o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia le arti e le tradizioni.

Articolo 3 - Soggetti richiedenti

3.1 Il patrocinio comunale è concesso alle singole iniziative realizzate da:

- a) enti locali singoli e associati ed altri enti pubblici;
- b) associazioni ed altre organizzazioni che operano senza finalità di lucro, iscritte al Registro Anagrafico delle Associazioni del Comune di Campi Bisenzio;
- c) enti, fondazioni ed altre organizzazioni che operano senza finalità di lucro;
- d) istituzioni sociali, sanitarie, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche, ambientali ed economiche, ordini e collegi professionali, Università;
- e) altri enti di particolare e straordinaria rilevanza che svolgono attività attinenti le finalità istituzionali del Comune di Campi Bisenzio.

3.2 Il patrocinio non può essere concesso a singoli cittadini, salvo deroghe motivate da parte della Giunta Comunale.

Art. 4 - Criteri per la concessione del patrocinio comunale

4.1 Il patrocinio comunale è concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:

- a) apportino un significativo contributo e dimostrino di possedere una effettiva valenza collettiva di carattere sociale, civile, culturale, di ricerca etica e spirituale, ambientale, sanitario e sportivo;
- b) si svolgano nell'ambito e a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, della sua immagine e dei suoi prodotti;
- c) non abbiano finalità lucrative;
- d) siano realizzate nel territorio del Comune di Campi Bisenzio, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 2, comma 2.

4.2 Il patrocinio comunale, in aggiunta ai soggetti di cui al precedente art. 3, può essere concesso anche a soggetti che svolgono attività commerciali per le sole iniziative che soddisfino, oltre a quanto previsto al punto 4.1 lett. a), b), d), ciascuno dei seguenti requisiti:

- a) iniziative di particolare rilevanza per la città;
- b) iniziative che prevedano che sia attuata almeno una delle seguenti condizioni:
 - o devoluzione di fondi in beneficenza. In tal caso nella domanda dovrà essere indicata la percentuale della quota destinata in beneficenza e i soggetti beneficiari. Dovrà inoltre essere presentata una dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento. In caso di inottemperanza agli obblighi assunti dal richiedente l'Amministrazione non concederà ulteriori patrocini allo stesso soggetto richiedente per almeno tre anni;
 - o realizzazione di interventi a favore del Comune, della città o dei cittadini, con l'esatta descrizione dell'intervento e l'indicazione della sua valorizzazione economica;
 - o la gratuità per accedere alla manifestazione da parte del pubblico.
- c) coinvolgano un consistente numero di potenziali fruitori.

Art. 5 – Esclusioni

5.1 Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 4.2, sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

- a) promosse da soggetti che svolgono attività di lucro;
- b) che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche indiretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
- c) che sono promosse da partiti, movimenti politici o da organizzazioni comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- d) non coincidenti con le finalità istituzionali dell'Ente;

5.2 Il patrocinio non verrà in ogni caso concesso a soggetti che si ispirino, direttamente o indirettamente, a principi di matrice discriminatoria, fascista ed antidemocratica. A tale scopo i richiedenti dovranno presentare, assieme all'istanza scritta di cui al successivo art. 6, specifica dichiarazione nella quale si attesta che i richiedenti e l'iniziativa proposta non si ispirano a tali principi.

Articolo 6 - Istruttoria per la concessione del patrocinio

6.1 La richiesta per la concessione del patrocinio da parte del Comune di Campi Bisenzio deve essere presentata almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa. E' facoltà dell'Amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.

6.2 L'istanza deve essere redatta su apposita modulistica presente in rete civica, sottoscritta dal legale rappresentante, allegando il programma dettagliato dell'iniziativa e fornendo ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

6.3 L'istanza deve contenere la specifica di eventuali richieste analoghe ad altri enti e la dichiarazione comprovante l'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi.

6.4 La richiesta pervenuta è opportunamente istruita da parte del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco, il quale provvede ad accertare le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti ai fini della concessione del patrocinio richiesto e ove necessario può richiedere elementi informativi e documentazione integrativa.

6.5 La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.

Articolo 7 - Concessione del patrocinio

7.1 Il patrocinio comunale è concesso con deliberazione della Giunta comunale su proposta del Sindaco e/o dell'Assessore competente per materia.

7.2 Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.

7.3 Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

7.4 I patrocini non verranno concessi per iniziative già concluse o già avviate al momento della presentazione della richiesta.

7.5 La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione, neppure parziale, dagli obblighi tributari previsti in leggi e regolamenti vigenti in materia all'atto della concessione dello stesso.

7.6 La concessione del patrocinio non comporta la messa a disposizione gratuita di strutture o servizi di pertinenza dell'Ente, salvo diverse decisioni in merito da parte della Giunta Comunale.

7.7 La concessione del patrocinio non comporta l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o iniziativa patrocinata, ivi compresa la stampa di materiali informativi.

7.8 Il patrocinio può essere revocato con atto della Giunta Comunale, qualora vengano meno i presupposti e le condizioni che ne hanno determinato la sua concessione, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.

7.9 L'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.

7.10 Il Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco comunicherà al richiedente la decisione adottata dalla Giunta comunale in relazione all'accoglimento o al diniego della richiesta di concessione del patrocinio, nei termini utili allo svolgimento dell'iniziativa.

Articolo 8 - Obblighi dei patrocinati

8.1 Il patrocinio comunale è un riconoscimento che comporta l'onere di apporre lo stemma comunale, che deve essere obbligatoriamente richiesto all'Ufficio Gabinetto del Sindaco, su tutte le comunicazioni esterne relative all'iniziativa patrocinata.

8.2 E' fatto obbligo ai beneficiari della concessione del patrocinio comunale di apporre sugli strumenti comunicativi e promozionali la dicitura attestante che l'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio.

8.3 Tali strumenti comunicativi e promozionali devono essere condivisi e concordati con l'Ufficio Gabinetto del Sindaco, che dovrà rispondere entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta e qualora vi siano inserzioni e/o diciture ritenute contrastanti con i fini istituzionali dell'Ente, l'Amministrazione Comunale si riserva di revocare la concessione di patrocinio e l'uso dello stemma/logo.

8.4 Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Campi Bisenzio venissero utilizzati senza la necessaria concessione, oppure impropriamente violando le disposizioni contenute nel presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Articolo 9 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

9.1 Le concessioni e i dinieghi dei patrocini saranno tempestivamente pubblicati sul sito web istituzionale in una sezione appositamente dedicata.

9.2 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della relativa deliberazione che lo approva e sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°107 del 25/07/2013, che pertanto si intende abrogato.